

Comune di Noale

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.34 TRASPARENZA DEGLI ONERI INFORMATIVI

L'art. 34 co 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013 prevede l'obbligo della pubblicazione degli oneri informativi: Le pubbliche amministrazioni statali sono tenute a pubblicare i regolamenti ministeriali o inteministeriali nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessorio certificato, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Questo obbligo vale solo per le organizzazioni dello Stato e non per gli Enti pubblici. Per chiarire maggiormente di cosa si tratta:

L'articolo 7 dello "Statuto delle Imprese" (legge 11 novembre 2011, n.180) ha previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni statali di redigere l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati con ciascun atto che regoli il rapporto con i cittadini in relazione all'accesso ai servizi pubblici o alla concessione di benefici. Tale elenco deve essere allegato al provvedimento e reso pubblico sul sito web dell'amministrazione statale.

Per cui questa disposizione non è valida per l'amministrazione comunale.

Riferimenti specifici di legge

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 34, c. 1,2 - Trasparenza degli oneri informativi

- 1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
- 2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Note all'art. 34:

Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Art.7 Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese (Omissis)

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis).

4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.».